



# Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)  
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070  
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840  
e-mail: [affarigenerali.botricello@asmepec.it](mailto:affarigenerali.botricello@asmepec.it)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 67 del 15 Settembre 2018

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ART. 62 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE ED ART. 67 - RISCOSSIONE.**

L'anno duemiladiciotto, addì **QUINDICI** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **9,10** nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto riportati:

All'appello nominale effettuato alle ore 17,00 risultano presenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	PRESENTI	ASSENTI
1	CIURLEO Michelangelo	Sindaco - Presidente	X	
2	PUCCIO Saverio Simone	Consigliere		X
3	MEZZOTERO Ugo Settimio	Consigliere	X	
4	MERCURIO Francesco Antonio	Consigliere	X	
5	GIGANTE Gregorio Amedeo	Consigliere	X	
6	VOCI Teresa	Consigliere		X
7	TORCHIA Pasquale	Consigliere	X	
8	ALTILIA Marianna Patrizia	Consigliere	X	
9	CISTERNINO Isabella	Consigliere	X	
10	VOCI Gregorio	Consigliere		X
11	ROMEO Mariateresa	Consigliere	X	
12	CARELLO Emanuele	Consigliere	X	
13	FALBO Francesco	Consigliere	X	
<b>TOTALE</b>	Assegnati: 13	In carica: 13	10	3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro

Il Signor CIURLEO MICHELANGELO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

### PREMESSO CHE:

- il 22/01/2018 è stato stipulato il contratto di affidamento alla società ROCCA SRL del servizio di spazzamento stradale, raccolta trasporto e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata ed indifferenziata;
- tale contratto ha una durata di 5 anni, con decorrenza 01/02/2018 e scadenza 31/01/2023;
- che tra i servizi ed attività oggetto dell'affidamento vi è anche la *Raccolta differenziata "porta a porta"* ed il *trasporto della frazione organica compostabile (umido)*;

VISTO l'articolo 62, comma 3 e 4, *RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE*, del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 09/09/2014, che prevede una riduzione della tariffa e del 25% (venticinque per cento) a favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante un sistema di compostaggio domestico;

RITENUTO che, a seguito delle mutate condizioni di svolgimento del servizio di gestione della frazione organica dei rifiuti, la suddetta riduzione tariffaria non ha più motivo di essere riconosciuta e che, pertanto, debba essere abrogata, posto che risulta attivato il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" ed il trasporto della frazione organica compostabile (umido);

VISTO l'articolo 67, comma 2, *RISCOSSIONE*, del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI, ai sensi del quale: *"Il versamento (NDR: della TARI) è effettuato in almeno tre rate bimestrali o trimestrali consecutive con cadenza stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale che tenga conto della opportunità di evitare accavallamenti di scadenze tributarie e garantire al contempo la liquidità di cassa necessaria all'Ente per garantire i pagamenti degli impegni assunti con i creditori. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento della prima rata"*;

RITENUTO necessario modificare l'articolo 67, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI, nei termini di seguito indicati: *"Il versamento (NDR: della TARI) è effettuato in almeno due rate mensili o bimestrali consecutive con cadenza stabilita da apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi che tenga conto della opportunità di evitare accavallamenti di scadenze tributarie e garantire al contempo la liquidità di cassa necessaria all'Ente per assicurare i pagamenti degli impegni assunti con i creditori. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento della prima rata"*;

RILEVATO che il Comune può stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della L. n. 147/2013, le scadenze di pagamento ed il numero delle rate della TARI;

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997, così come confermata dall'articolo 1, comma 702, della L. n. 147/2013, che così recita: *"1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

*2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale"*;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 ove è stabilito che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico."*;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*;

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, in ordine alla modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali, e considerato che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**PROPONE AL CONSIGLIO**

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI CANCELLARE i commi 3 e 4, dell'articolo 62, *RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE*, del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 09/09/2014, relativo alla previsione di una riduzione della tariffa del 25% per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante un sistema di compostaggio domestico;

DI MODIFICARE il comma 2, dell'articolo 67, *RISCOSSIONE*, del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 09/09/2014, per come indicato in premessa;

DI DARE ATTO le modifiche entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO che il nuovo testo degli articoli 62 e 67 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI, come risultante dopo la presente modifica, è il seguente:

#### **ARTICOLO 62- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

La tariffa TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazione posseduta e detenuta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza: riduzione del 66,67%, come disposto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito in Legge n. 80/2014;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 5% (cinque per cento);
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10% (dieci per cento);

Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Nella modulazione delle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, così come previsto dall'articolo 1, comma 658, della L. n. 147/2013. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche. Tali riduzioni, che si traducono in uno spostamento dei costi di natura variabile dalle utenze domestiche a quelle non domestiche, spettano alle utenze domestiche in maniera collettiva nell'importo pari al 25% della riduzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti dell'anno di riferimento (CTS).

Le riduzioni sono calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsate in caso d'incapienza.

#### **ARTICOLO 67 – RISCOSSIONE**

Il Comune riscuote la Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Il versamento è effettuato in almeno due rate mensili o bimestrali consecutive con cadenza stabilita da apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi che tenga conto della opportunità di evitare accavallamenti di scadenze tributarie e garantire al contempo la liquidità di cassa necessaria all'Ente per garantire i pagamenti degli impegni assunti con i creditori. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento della prima rata.

Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 2,07. Analogamente non si

procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento il Comune provvederà a notificare, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito/richiesta formale di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine perentorio ivi indicato e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà applicata la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora. In caso di mancato pagamento del sollecito/richiesta formale di pagamento, il Comune procederà alla notifica, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, di un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con irrogazione della sanzione per omesso pagamento prevista dall'articolo 1, comma 695 della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora e con l'avvertimento che in difetto di pagamento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e dell'articolo 13, comma 13-bis e comma 15, del D.L. n. 201/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, con Nota del 28/02/2014, Prot. n. 4033/2014;

DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune di Botricello il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) risultante dalle suddette modifiche, in osservanza dell'articolo 5 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di consentirne la completa e agevole conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA nella seduta della su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;

VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allegano al presente verbale;

**Con voti** Favorevoli n. 8 e Astenuti n. 2 ( Falbo Francesco, Romeo Maria Teresa),

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione in premessa integralmente, facendo propria le motivazioni e il dispositivo.

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ART. 62 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE ED ART. 67 - RISCOSSIONE.**

**PROPONENTE**

**Dott.ssa Mariannina LODARI**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area SETTORE 2, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Botricello lì

**IL RESPONSABILE  
TECNICO**

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Mariannina LODARI  
f.to in originale

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime sulla regolarità contabile **PARERE FAVOREVOLE.**

Botricello lì

**IL RESPONSABILE  
CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to LODARI MARIANNA  
f.to in originale

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco - Presidente**

F.to Dr. Michelangelo CIURLEO

**Il Segretario Comunale**

F.to Dr. Paolo Lo Moro

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi dell'art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale raggiungibile al seguente indirizzo: <http://albotricello.asmenet.it/>.

Botricello li, **17 SET. 2018**

l'Addetto alla pubblicazione

F.to



**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. Paolo Lo Moro

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data**

- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

**Il Segretario Comunale**

F.to Dr. Paolo Lo Moro

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO.**

Botricello, li



**Il Segretario Comunale**

Dr. Paolo Lo Moro